

STATUTO

VIANDANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FONDI LT VIA FUCITO 9

Numero REA: LT - 168322

Codice fiscale: 02397150596

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2010 - Statuto completo	2
--	---

	-----STATUTO DELLA "VIANDANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"-----	
	-----TITOLO I-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI-----	
	Art. 1 - Denominazione.-----	
	Promossa dall'Associazione di Volontariato "La Formica"	
	avente sede a Fondi (LT), è costituita, ai sensi della Legge	
	n. 381/1991, la Società cooperativa denominata "VIANDANZA	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"; alla Cooperativa, per quanto	
	non previsto dalla Legge n. 381/1991 e dal Titolo VI del	
	Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulla società a responsabilità limitata.-----	
	La Cooperativa può svolgere attività anche con i terzi.-----	
	Art. 2 - Sede.-----	
	La società ha sede nel Comune di Fondi (LT).-----	
	L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio	
	succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopraindicato.-----	
	Spetta, invece, all'assemblea dei soci, in quanto modifiche	
	statutarie, deliberare la istituzione di sedi secondarie o il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra	
	indicato.-----	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.-----	
	Art. 3 - Durata. -----	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2067 e potrà	
	essere prorogata e/o sciolta con deliberazione	
	dell'Assemblea.-----	
	Art. 4 - Scopo. -----	
	La Cooperativa, come oltre specificato, è a mutualità	
	prevalente ai sensi dell'art. 2514 c.c..-----	
	Conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991, la	
	Cooperativa, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico, perseguendo gli	
	scopi previsti al comma 1 del citato art. 1 della legge n.	
	381/1991:-----	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;-----	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.-----	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-	
	sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al	

	lavoro di soggetti svantaggiati.-----	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.-----	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno responsabile, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.-----	
	La Cooperativa, inoltre, si ispira ad una mutualità	
	allargata, alla solidarietà, ad un lavoro non basato sullo	
	sfruttamento, alla priorità dell'uomo sul denaro e sul	
	profitto, nonché ai seguenti principi pratici:-----	
	a) centralità della persona e promozione della qualità della	
	vita;-----	
	b) ricerca e rimozione delle cause che mantengono e creano	
	svantaggio psicologico ed emarginazione sociale;-----	
	c) valorizzazione delle capacità specifiche di ciascuno e	
	della persona nella sua globalità;-----	
	d) realizzazione di interventi personalizzati che favoriscano	
	la progettualità individuale come strumento di prevenzione	
	della devianza minorile;-----	
	e) sensibilizzazione ai valori della giustizia, della	
	legalità e della pace come presupposti fondamentali per la	
	convivenza civile;-----	
	f) promozione del Commercio Equo e Solidale, del consumo	

	critico, della salvaguardia ambientale e di uno stile di vita	
	rispettoso della dignità umana.-----	
	I Soci della Cooperativa intendono perseguire questi scopi	
	attraverso l'incarnazione del Vangelo nella società,	
	facendosi carico delle situazioni di emarginazione, povertà e	
	miseria, oppressione, sfruttamento e abbandono, in uno stile	
	di condivisione diretta di vita con gli ultimi, facendo	
	propria la Vocazione e la missione che sono alla base della	
	Associazione di Volontariato "La Formica" di Fondi ed ai	
	valori cristiani e missionari, a cui essa si ispira,	
	contenuti nel brano evangelico Mt 25, 35-40.-----	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	lavoratori.-----	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -	
	grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.-----	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore	

	stabilisce, oltre all'instaurazione del rapporto associativo,	
	un distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.-----	
	Art. 5 - Oggetto sociale. -----	
	Considerato lo scopo mutualistico così come sopra definito,	
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto la realizzazione,	
	sia in conto proprio che attraverso apposite convenzioni o	
	contratti di qualsiasi natura, nei termini di legge, con Enti	
	Pubblici, Parapubblici, Morali, Religiosi e privati in	
	genere, di qualsiasi opera o servizio di rilevanza sociale,	
	educativa, sanitaria e di utilità generale e l'inserimento	
	lavorativo di persone con disabilità, svantaggiate, giovani e	
	immigrate.-----	
	In particolare la società ha come oggetto:-----	
	a) operare secondo il comma 1-a) della legge n. 381/91,	
	svolgendo le seguenti attività di tipo socio-sanitarie e/o	
	educative:-----	
	- gestione di centri diurni socio-educativi;-----	
	- attività di formazione socio-educativa;-----	
	- consulenza psicologica;-----	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto	

	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;-----	
	- attività e servizi di riabilitazione;-----	
	- gestione di centri di accoglienza e di socializzazione	
	residenziali per minori, disabili fisici, pazienti	
	psichiatrici e soggetti con disagio in genere;-----	
	- istituzione di scuole private di ogni ordine e grado e	
	attività didattiche e di recupero;-----	
	- gestione di asili nido pubblici o privati;-----	
	- campi scuola e colonie;-----	
	- attività di promozione e formazione sul consumo critico e	
	sullo sviluppo sostenibile;-----	
	- attività di educazione alla mondialità, alla pace, alla	
	giustizia e alla convivenza civile;-----	
	- attività di salvaguardia ambientale, di promozione,	
	sensibilizzazione ed educazione alla cura e al rispetto	
	dell'ambiente;-----	
	- gestione e valorizzazione di aree, strutture e siti di	
	interesse ambientale, archeologico e culturale;-----	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale al fine di renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di	
	bisogno;-----	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;-----	

	- gestione di botteghe del mondo con le finalità descritte	
	nel presente statuto;-----	
	b) operare secondo il comma 1-b) della legge n. 381/91,	
	gestendo attività finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate nei seguenti settori:-----	
	a. produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti	
	in genere, sia in proprio che conto terzi;-----	
	b. produzione, importazione, lavorazione e commercializzazione	
	dei prodotti del Commercio Equo e Solidale a favore delle	
	popolazioni svantaggiate del sud del mondo;-----	
	c. assemblaggio e lavorazioni conto terzi di materiali di	
	generi vari;-----	
	d. attività commerciali, esercizio bar, gestione negozi,	
	ecc.;-----	
	e. gestione di imprese per l'esecuzione di lavori di pulizia,	
	di facchinaggio, di piccola e media manutenzione, di gestione	
	e manutenzione di spazi verdi, pubblici e privati; di	
	giardinaggio e di servizi di salvaguardia ambientale e tutte	
	quelle attività che si riterranno opportune per il	
	raggiungimento degli scopi sociali;-----	
	f. ogni altra lavorazione che permetta di utilizzare al	
	meglio le capacità dei soggetti svantaggiati.-----	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	

	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste dal	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione; potrà richiedere e accettare	
	finanziamenti per lo svolgimento ed il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale.-----	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni	
	commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie	
	od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali	
	l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili ed	
	immobili, l'emissione di titoli di debito o strumenti privi	
	di diritti di amministrazione, ma solo ad investitori	
	qualificati, in conformità all'art. 2526, ult. com., c.c.-----	
	La cooperativa potrà rilasciare garanzie reali e personali ed	
	assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese e società, anche cooperative,	
	consorzi ed enti, costituiti o costituendi e partecipare alle	
	loro attività.-----	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	

	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.-----	
	La Cooperativa, inoltre, potrà aderire e partecipare ad enti	
	ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e di	
	mutualità.-----	
	-----TITOLO II-----	
	-----RAPPORTO SOCIALE-----	
	Art. 6 - Soci. -----	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.-----	
	I soci cooperatori:-----	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa;-----	
	- si impegnano a realizzare lo scopo mutualistico.-----	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che	
	appartengono alle seguenti categorie:-----	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare	

	direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	e che siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per	
	svolgere le specifiche attività intraprese dalla Società;-----	
	b) soci fruitori che godono, a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla Società	
	Cooperativa. In relazione ad una persona svantaggiata	
	coinvolta direttamente, a vario titolo, nella vita stessa	
	della cooperativa, sono ammessi alla categoria dei soci	
	fruitori i genitori della persona svantaggiata, sia naturali	
	che affidatari, i tutori, i responsabili della struttura	
	d'accoglienza che accoglie la persona svantaggiata, purché	
	soddisfino il requisito della convivenza;-----	
	c) soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge n. 381/91.-----	
	Possono, altresì, essere socie le persone giuridiche private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.-----	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.-----	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.-----	

	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, o	
	partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.-----	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta all'Organo di amministrazione della Cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.-----	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.-----	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, ai	
	quali spetta una remunerazione superiore del 2% (due per	
	cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la	
	ripartizione degli utili. All'atto dello scioglimento della	
	Cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore	
	nominale.-----	
	Art. 6 bis - Categoria Speciale di Soci. -----	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	

	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.-----	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.-----	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori e fruitori comunque in possesso dei requisiti di	
	ammissione alla Cooperativa, che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.-----	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge e comunque non superiore a 5	
	(cinque) anni, verrà fissata in apposito regolamento in	
	funzione della natura e della durata del rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.-----	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.-----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento	
	del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha	

	effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:-----	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione (o	
	inserimento);-----	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;-----	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa. Verificatasi una causa di	
	esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima	
	della scadenza del periodo di formazione (o inserimento)	
	fissato al momento della sua ammissione.-----	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci.-----	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.-----	

	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.-----	
	Art. 7 - Domanda di Ammissione. -----	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:-----	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;-----	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;-----	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;-----	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti della legge;-----	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;-----	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.-----	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	

	seguenti informazioni:-----	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;-----	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;-----	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al presente Statuto, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività svolta.-----	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.-----	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.-----	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.-----	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	

	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.-----	
	Art. 8 - Obblighi del Socio. -----	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:-----	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:-----	
	- del capitale sottoscritto;-----	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;-----	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----	
	Art. 9 - Perdita della qualità di Socio. -----	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o per causa di morte.-----	
	Art. 10 - Recesso del Socio. -----	
	Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso	
	alle deliberazioni riguardanti:-----	
	- la modifica dell'oggetto sociale o del tipo di società;-----	
	- la trasformazione, la fusione o la scissione della società;-----	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;-----	
	- la revoca dello stato di liquidazione;-----	

	- la modifica dei criteri di determinazione del valore della	
	quota in caso di recesso;-----	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i	
	diritti di voto o di partecipazione;-----	
	- la proroga del termine di durata della società;-----	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo.-----	
	Oltre che nei casi sopra previsti, può recedere il socio:-----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;-----	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.-----	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.-----	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale di cui oltre.-----	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.-----	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	

	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda o da altro	
	termine concordato con il socio.-----	
	Art. 11 - Esclusione. -----	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:-----	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;-----	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/01 e nel	
	caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;-----	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	

	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per	
	adeguarsi;-----	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al	
	versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;-----	
	g) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare	
	moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o	
	disordini tra i soci;-----	
	h) che assuma comportamenti penalmente rilevabili e/o	
	rilevati in quanto incompatibili con l'attività educativa	
	svolta dalla Cooperativa.-----	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.-----	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Consiglio arbitrale di cui oltre, nel termine	
	di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	

	rapporti mutualistici pendenti.-----	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.-----	
	Art. 12 - Delibere di Recesso e di Esclusione. -----	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale di cui oltre nel	
	presente Statuto.-----	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.-----	
	Art. 13 - Liquidazione. -----	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate come oltre specificato, la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.-----	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.-----	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.-----	
	Art. 14 - Morte del socio. -----	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 13. Non è ammesso	
	il subentro per successione.-----	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.-----	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.-----	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3, del codice civile.-----	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati. -----	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	

	è divenuto operativo.-----	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva	
	legale.-----	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d), e), f), g) e h) dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale,	
	ove determinata dal regolamento.-----	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.-----	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.-----	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.-----	

	-----TITOLO III-----	
	-----PATRIMONIO SOCIALE-----	
	Art. 16 - Capitale. -----	
	Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è	
	formato da un numero illimitato di quote sociali del valore	
	nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque).-----	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.-----	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in	
	natura e crediti, nonchè prestazioni d'opera e di servizi, il	
	tutto in conformità agli artt. 2464 e 2465 c.c..-----	
	Art. 17 - Composizione del patrimonio. -----	
	Il patrimonio della società è costituito:-----	
	a) dal capitale sociale, che è rappresentato dall'ammontare	
	delle quote sottoscritte dai soci cooperatori;-----	
	b) dai beni mobili ed immobili pervenuti alla società per	
	atti di liberalità od a qualsiasi titolo fruiti;-----	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di	
	gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci	
	defunti, a norma del relativo articolo del presente Statuto;-----	
	d) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altro fondo o	
	accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri.-----	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante	

	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----	
	Art. 18 - Liberazione della quota. -----	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore	
	dovranno essere versati nei termini stabiliti dall'Organo	
	amministrativo e potranno essere versati a rate e	
	precisamente:-----	
	a) almeno una quota all'atto della sottoscrizione;-----	
	b) il rimanente entro tre mesi dalla comunicazione di	
	ammissione.-----	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante la vita della	
	società.-----	
	Art. 19 - Trasferimento della quota. -----	
	Le quote sociali, in conformità all'art. 2530 c.c., non	
	possono essere cedute, con effetto verso la società, senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, salvo quanto	
	previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori	
	delle azioni di partecipazione cooperativa.-----	
	Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, indicando: nome, residenza e generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.-----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	

	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che	
	nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.-----	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli.-----	
	-----TITOLO IV-----	
	-----BILANCIO-----	
	Art. 20 - Esercizio sociale. -----	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.-----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli	
	Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali nel modo seguente:-----	

	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);-----	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;-----	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dalla legge;-----	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.-----	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci operatori né	
	durante l'esistenza della società né all'atto del suo	
	scioglimento.-----	
	Art. 21 - Mutualità prevalente. -----	
	E' fatto divieto alla cooperativa:-----	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;-----	
	- di distribuire le riserve tra i soci operatori;-----	
	- ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi.-----	
	In caso di scioglimento della società, la stessa è obbligata	
	a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	

	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.-----	
	Art. 22 - Ristorni. -----	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.-----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c. e da	
	predisporsi a cura degli amministratori.-----	
	I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante	
	erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione	
	di strumenti finanziari.-----	
	-----TITOLO V-----	
	-----ORGANI SOCIALI - DECISIONI DEI SOCI-----	
	Art. 23 - Competenze dei soci. -----	
	Sono di esclusiva competenza dei soci: l'approvazione del	
	bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle	
	perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la	
	nomina e la revoca del revisore o del Collegio sindacale, ove	

	richieste, il loro compenso, la nomina e la revoca dei	
	liquidatori, le modificazioni dell'atto costitutivo e delle	
	norme di funzionamento, l'autorizzazione preventiva	
	all'Organo Amministrativo per gli atti previsti dallo statuto	
	o dalla legge e ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla loro competenza.-----	
	Art. 24 - Convocazione dell'assemblea.-----	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo,	
	anche fuori dalla sede della società, con lettera	
	raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza o in qualunque altro	
	modo (per esempio telefax o posta elettronica) idoneo ad	
	assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da	
	trattare.-----	
	Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno	
	e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----	
	L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso	
	non siano rispettate le formalità suddette, purché sia	
	rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti od	
	informati della riunione tutti gli amministratori e il	
	revisore od i sindaci, ove nominati, e nessuno si opponga	
	alla trattazione degli argomenti.-----	
	Art. 25 - Partecipazione all'assemblea.-----	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.-----	

	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta; i soci persone giuridiche potranno	
	avere un massimo di un voto.-----	
	Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano	
	adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano	
	adottata con il metodo della consultazione scritta o del	
	consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi	
	dell'art. 2466 c.c) ed i soci titolari di partecipazioni per	
	le quali espresse disposizioni di legge dispongono la	
	sospensione del diritto di voto.-----	
	Art. 26 - Rappresentanza. -----	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare liberamente in assemblea soltanto da	
	altro socio avente diritto al voto.-----	
	La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con	
	il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata	
	dalla società.-----	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.-----	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli	
	amministratori né ai sindaci o al revisore, se nominati, né	
	alle società da essi controllati o che controllano, od ai	
	membri degli organi amministrativi o di controllo od ai	
	dipendenti di queste.-----	
	Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.-----	

	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea solo dal coniuge.-----	
	Art. 27 - Presidenza dell'assemblea. -----	
	L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di amministrazione, dall'Amministratore Unico o, in	
	caso di loro assenza o di impedimento, da persona designata	
	dagli intervenuti.-----	
	Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei	
	soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega,	
	per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa	
	deliberare, per proporre le modalità di votazione, per	
	regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.-----	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e del segretario nominati	
	dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a	
	deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale	
	deve essere redatto da un Notaio.-----	
	Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le	
	dichiarazioni dei soci.-----	
	Art. 28 - Deliberazioni delle assemblee. -----	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la	
	metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;	

	in seconda convocazione, delibera a maggioranza relativa,	
	qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci	
	intervvenuti.-----	
	L'assemblea che delibera sulle modificazioni dell'atto	
	costitutivo o sulla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci, in prima convocazione	
	delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci;	
	in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.-----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'assemblea.-----	
	Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità	
	della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci	
	ancorché assenti o dissenzienti.-----	
	Art. 29 - Decisioni per consultazione. -----	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate, a cura e	
	controllo del Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Unico o di un amministratore a ciò	
	delegato, mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che:-----	

	- sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare	
	alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto	
	adeguata informazione;-----	
	- dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza	
	l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla	
	stessa.-----	
	La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto	
	possono essere fatti anche per telefax o per posta	
	elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere	
	fatta anche in forma digitale.-----	
	I soci hanno 15 (quindici) giorni dal ricevimento della	
	proposta di deliberazione per trasmettere la risposta presso	
	la sede sociale. La risposta deve contenere un'approvazione,	
	un diniego o una astensione espressa. La mancata risposta nel	
	termine suddetto equivale a voto contrario.-----	
	Le decisioni sono prese validamente con la partecipazione di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.-----	
	La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto	
	non sono ammesse quando la decisione riguarda la	
	modificazione dell'atto costitutivo o quando è richiesta la	
	decisione assembleare, da un amministratore o da tanti soci	
	che rappresentino un terzo del capitale sociale.-----	
	Art. 30 - Assemblee separate. -----	
	Ricorrendone le condizioni, la società potrà, in occasione di	

	ciascuna convocazione, far precedere l'assemblea generale da	
	assemblee separate o parziali, convocate anche in località	
	diverse dalla sede sociale, purchè nel territorio italiano.-----	
	Si osservano le disposizioni dell'art. 2540 c.c. e quelle	
	stabilite da altre leggi. Per simile specie di convocazione	
	dovranno essere osservate le seguenti modalità:-----	
	a) le assemblee separate o parziali dovranno essere convocate	
	con il medesimo avviso dell'assemblea generale;-----	
	b) le date di convocazione per le singole assemblee separate	
	potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque, la	
	data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorno quella	
	fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;-----	
	c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la	
	data della prima e della eventuale seconda convocazione;-----	
	d) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le	
	assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare	
	sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per	
	l'elezione dei propri delegati di questa assemblea.-----	
	Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili,	
	le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea	
	generale non preceduta da assemblee separate.-----	
	Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci,	
	nella proporzione di uno ogni dieci o frazione di dieci, soci	
	in essa presenti o rappresentati, i propri delegati	
	all'assemblea generale.-----	

	I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le	
	votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità,	
	dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di	
	minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.-----	
	Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea	
	generale sarà costituita dai delegati presenti dalle	
	assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il	
	numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo	
	verbale della rispettiva assemblea separata.-----	
	Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai	
	delegati presenti delle assemblee separate condiziona la	
	validità dell'assemblea generale in prima convocazione ed in	
	seconda convocazione. Ogni deliberazione dell'assemblea	
	generale è la risultante dei processi verbali delle assemblee	
	separate i cui delegati siano presenti nell'assemblea	
	generale.-----	
	-----TITOLO VI-----	
	-----ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE-----	
	Art. 31 - Organo amministrativo. -----	
	La società può essere amministrata da un Amministratore Unico	
	o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di	
	3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri nominati per la	
	prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con	
	decisione dei soci; gli amministratori sono rieleggibili e	
	restano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o	

	dimissioni o per il periodo di tempo determinato dai soci al	
	momento della nomina. Gli amministratori sono dispensati dal	
	prestare cauzione e possono essere cooptati ai sensi	
	dell'art. 2386 c.c..-----	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.-----	
	Non possono essere nominati amministratori l'interdetto,	
	l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una	
	pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, le	
	persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare	
	attività in concorrenza od in conflitto di interessi con	
	quella della società o con quella dei soci, i dipendenti	
	della società possono essere nominati amministratori, ma non	
	possono avere deleghe di poteri.-----	
	Art. 32 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio. -----	
	Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il	
	Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da	
	almeno un terzo dei suoi membri.-----	
	La convocazione è fatta dal Presidente con lettera	
	raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta	
	elettronica possono sostituire la lettera raccomandata,	
	purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti	

	da trattare.-----	
	Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso	
	in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia	
	rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero	
	Collegio sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla	
	trattazione degli argomenti.-----	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il	
	Presidente ne accerti la necessità, possono essere	
	validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti,	
	che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti	
	discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti	
	relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga	
	dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali	
	presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve	
	trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.-----	
	L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia	
	agli altri amministratori ed astenersi da poteri di delega.-----	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	suoi membri.-----	
	Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di	

	parità di voti prevarrà il voto del Presidente.-----	
	Art. 33 - Poteri dell'Organo Amministrativo. -----	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società, essendo ad esso demandato in modo	
	esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa ed il	
	potere di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per	
	legge o per statuto sono inderogabilmente riservati ai soci.-----	
	Alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti dal	
	Consiglio di amministrazione al Presidente del Consiglio ed	
	Amministratori Delegati, ove nominati, determinando il	
	contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.-----	
	Il Consiglio di amministrazione può sempre impartire	
	direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni	
	rientranti nella delega.-----	
	Non possono essere delegati: la redazione del bilancio, le	
	riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del	
	capitale per perdite, la decisione in ordine alla fusione, le	
	decisioni in ordine alla scissione.-----	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di	
	amministrazione ed al Collegio sindacale, ove nominato, ogni	
	tre mesi sull'andamento generale della gestione loro	
	delegata, sulla prevedibile evoluzione anche sulle operazioni	
	di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue	
	controllate.-----	

	Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che	
	siano fornite al Consiglio informazioni relative alla	
	gestione della società e può opporsi all'operazione che il	
	Presidente e/o gli Amministratori Delegati vogliano compiere	
	prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il	
	Consiglio di amministrazione con voto capitarario.-----	
	Art. 34 - Decisioni per consultazione. -----	
	Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere	
	adottate, a cura e controllo del Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, anche mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto degli amministratori,	
	a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso	
	alla stessa.-----	
	La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto	
	possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la	
	sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma	
	digitale.-----	
	La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto	
	non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che	
	non possono essere delegati o che devono preventivamente	
	essere autorizzati dall'assemblea.-----	
	Art. 35 - Poteri di rappresentanza. -----	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spettano al Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione, al Vicepresidente ed agli Amministratori	
	delegati, nell'ambito delle deleghe, con firma disgiunta o	
	all'Amministratore Unico.-----	
	Il Presidente e gli Amministratori Delegati non possono	
	delegare altre persone per procura, senza il consenso del	
	Consiglio di amministrazione.-----	
	Art. 36 - Compenso al Consiglio. -----	
	Il compenso annuale all'Organo amministrativo è determinato	
	dai soci al momento della nomina; le modalità di ripartizione	
	vengono determinate dal Consiglio. Anche la remunerazione	
	degli amministratori investiti di particolari incarichi è	
	stabilita dai soci.-----	
	Art. 37 - Direttori generali. -----	
	L'Organo amministrativo può nominare direttori generali,	
	scegliendoli anche fra persone estranee alla società e	
	determinandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il	
	compenso.-----	
	Le disposizioni che regolano la responsabilità degli	
	amministratori si applicano anche ai direttori generali.-----	
	----- TITOLO VII -----	
	----- ORGANI SOCIALI - ORGANO DI CONTROLLO -----	
	Art. 38 - Organo di controllo. -----	
	Il Collegio Sindacale è composto da numero 3 (tre) membri	
	effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, i quali durano in	
	carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.-----	
	Nel caso in cui il controllo legale dei conti non sia	
	obbligatorio, l'assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno,	
	potrà nominare un Revisore o il Collegio sindacale	
	determinandone competenze e poteri.-----	
	Il controllo legale dei conti è obbligatorio e viene svolto	
	dal Collegio sindacale quando il capitale è superiore a	
	quello minimo previsto per la società per azioni oppure se	
	per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti	
	indicati dal primo comma dell'art. 2345 bis; l'obbligo cessa	
	se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non	
	vengono superati e quando la società controlla una società	
	quotata; nei casi sopra previsti, al Collegio sindacale si	
	applicano le disposizioni in tema di società per azioni.-----	
	La decisione dei soci che procede alla nomina del Collegio	
	Sindacale o del Revisore designerà il Presidente del Collegio	
	Sindacale e fisserà la loro retribuzione.-----	
	-----TITOLO VIII-----	
	-----SCIoglimento e LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----	
	Art. 39 - Scioglimento della società. -----	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci,	
	determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente	

	maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----	
	Art. 40 - Clausola conciliativa. -----	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a	
	diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura	
	di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente	
	competente con riferimento alla sede della società, in vigore	
	alla data in cui la controversia è deferita alla	
	conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro	
	organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro	
	tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su	
	espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia	
	non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni	
	dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione	
	degli arbitri.-----	
	Art. 41 - Clausola arbitrale. -----	
	Sono obbligatoriamente devolute alla cognizione di arbitri	
	rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 e	
	successive modifiche ed integrazioni, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	

	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie nei confronti di amministratori, sindaci,	
	e liquidatori, o da essi promosse.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.-----	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.-----	
	Art. 42 - Arbitri e procedimento. -----	
	Gli Arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	5.000,00 (cinquemila). Ai fini della determinazione del	
	valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile;-----	
	b) tre, per le altre controversie.-----	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.-----	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.-----	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.-----	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.-----	
	Art. 43 - Esecuzione della decisione.-----	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	

	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.-----	
	-----TITOLO IX-----	
	-----DISPOSIZIONI FINALI-----	
	Art. 44 - Regolamenti. -----	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le relative maggioranze.-----	
	Art. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione. -----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.-----	
	-----NORME DI RINVIO-----	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative in generale	

[illegible]